REGOLAMENTO (CE) N. 2310/96 DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di messa in servizio delle nuove capacità degli spintori nel settore della navigazione interna

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio, del 27 aprile 1989, relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2819/95 [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, lettera c),

considerando che l'evoluzione del settore degli spintori nell'ambito del mercato dei trasporti per via navigabile interna richiede che il rapporto «tra il nuovo e vecchio tonnellaggio» sia modificato per facilitare l'ammodernamento del materiale per motivi di sicurezza; che occorre quindi adattare il rapporto fissandolo a 1:1;

considerando che la misura prevista dal presente regolamento è stata oggetto di consultazione degli Stati membri e di un parere del gruppo di esperti «Risanamento strutturale della navigazione interna», secondo il disposto dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1102/89 della Commissione, del 27 aprile 1989, che stabilisce talune norme di attuazione del regolamento (CEE) n. 1101/89 del Consiglio relativo al risanamento strutturale del settore della navigazione interna [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3039/94 [4],

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), secondo comma del regolamento (CEE) n. 1101/89 è modificato come segue:

«Nel caso degli spintori, la nozione di "tonnellaggio" è sostituita da quella di "potenza di propulsione". In deroga al primo comma, per questo tipo di battelli il rapporto tra la potenza di propulsione di uno spintore recentemente messo in servizio e quella del vecchio spintore demolito è pari a 1:1.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1996.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 25.
[2] GU n. L 292 del 7. 12. 1995, pag. 7.
[3] GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 30.
[4] GU n. L 322 del 15. 12. 1994, pag. 11.